

DOMANDE E RISPOSTE

Stato 28.10.2020

1 Entrata in vigore della tassa	Legge	Regolamento
<p>1.1 Da quando si applica la tassa ? L'entrata in vigore della tassa di collegamento non avverrà prima del 2022. La decisione formale di entrata in vigore sarà presa a tempo debito e comunicata con sufficiente anticipo affinché gli assoggettati possano a loro volta svolgere eventuali attività preparatorie.</p> <p>1.2 La tassa avrà effetto retroattivo? No.</p>		

2 Assoggettamento	Legge	Regolamento
<p>2.1 In quali comuni si applica la tassa ? La tassa di collegamento è prelevata nei comuni in cui vige il regolamento cantonale posteggi privati. Si rimanda all'Elenco dei comuni in cui applica la tassa pubblicato sotto la stessa pagina "Informazioni sull'applicazione della tassa di collegamento".</p>	Art. 35b cpv.1	Art. 3
<p>2.2 I posteggi al servizio delle abitazioni sono assoggettati ? No, non sono tassati.</p>	Art. 35b cpv. 2	Art. 4
<p>2.3 La nostra azienda ha più sedi rispettivamente diverse aree di posteggio: per stabilire l'assoggettamento, le diverse aree di posteggio vanno sommate? Sono da sommare i posteggi funzionalmente connessi, ossia che sono al servizio della medesima costruzione o complesso di costruzioni. Questo è il caso della medesima sede di un'azienda che per i propri dipendenti ha due distinte aree di posteggio, ciascuna ad esempio con 30 posti auto, su mappali differenti, non necessariamente contigui. In questo caso le due aree di posteggio vanno sommate e sono dunque assoggettate, presentando complessivamente di più di 60 posti auto. Non sono per contro da sommare i posteggi di due sedi della stessa azienda ubicate in località ben distinte (nessuna connessione funzionale).</p>	Art. 35b cpv. 2	Art. 5 cpv 2
<p>2.4 Cosa s'intende per posteggi connessione spaziale? Sono in connessione spaziale i posteggi autorizzati come impianto unitario.</p>	Art. 35b cpv. 2	Art. 5 cpv 1
<p>2.5 I posteggi per veicoli di servizio e per veicoli aziendali sono tassati? I posteggi destinati a veicoli di servizio non sono tassati. È considerato veicolo di servizio un mezzo, solitamente intestato all'azienda, utilizzato esclusivamente per gli spostamenti di lavoro. Non è per contro da considerare veicolo di servizio il mezzo aziendale utilizzato anche per la trasferta domicilio-posto di lavoro (fanno eccezione le navette aziendali).</p>		Art. 4
<p>2.6 I posteggi riservati agli addetti alla manutenzione sono tassati? Se servono unicamente per questo scopo, questi posteggi possono essere paragonabili a posteggi per fornitori, quindi non rientrano nei posteggi assoggettabili.</p>		Art. 4

<p>2.7 I posteggi per motoveicoli o biciclette sono assoggettati? No, la legge si riferisce unicamente a posteggi per autoveicoli.</p>	Art. 35b cpv. 2	
<p>2.8 Come sono tassati gli enti pubblici? Nel caso di Enti pubblici o enti di diritto pubblico sono tassati unicamente i posteggi utilizzati da dipendenti e altri utenti che si spostano in modo sistematico (ad es. studenti).</p>	Art. 35b cpv. 3	
<p>2.9 Abbiamo ricevuto un avviso per aumento di canone di locazione per i posteggi motivato dalla tassa di collegamento. È possibile? Nel caso in cui i posteggi si trovano su di un mappale soggetto a tassa, il proprietario del fondo è tenuto a pagare la tassa. Quest'ultimo la può riversare sull'utilizzatore del posteggio. Per contro, se si tratta di posti auto esenti dalla tassa (ad esempio al servizio delle abitazioni) l'aumento del canone di locazione non può essere giustificato dalla tassa di collegamento.</p>		
<p>2.10 I posti auto non assoggettati (ad es. veicoli di servizio, fornitori, carico/scarico) vanno considerati ai fini del raggiungimento dei 50 posteggi? No.</p>		Art. 4

3 Debitore della tassa	Legge	Regolamento
<p>3.1 Il mio fondo è assoggettato? Non abbiamo le informazioni per stabilire l'assoggettamento di ogni singolo fondo. I potenziali soggetti alla tassa dovranno presentare il formulario per la dichiarazione del numero di posteggi e la loro destinazione. Sulla base della dichiarazione sarà possibile stabilire se un fondo è assoggettato o meno.</p>		

4 Esenzioni	Legge	Regolamento
<p>4.1 I nostri collaboratori lavorano di notte o in orari nei quali non c'è servizio TP, è prevista un'esenzione? Nel caso di lavoro a turni il posteggio utilizzato sia di giorno che di notte sarà comunque tassato una sola volta.</p>	Art. 35d	Art. 6
<p>4.2 Quali posteggi sono esenti da tassa ? I posteggi esenti da tassa sono chiaramente indicati nella legge e nel relativo regolamento.</p>	Art. 35b cpv. 2 Art. 35 d	Art. 6

5 Ammontare della tassa	Legge	Regolamento
<p>5.1 Su quanti posteggi saremo tassati ? Allo stato attuale si dispone solo di un elenco di potenziali mappali e posteggi che potrebbero essere soggetti a tassa di collegamento.</p> <p>La decisione di tassazione avverrà sulla base di una dichiarazione compilata dal proprietario del fondo. Nella dichiarazione saranno richiesti il numero di posteggi complessivo e il loro utilizzo effettivo.</p>		

<p>5.2 A quanto ammonterà la tassa ? Il regolamento approvato dal Consiglio di Stato ha definito l'ammontare della tassa a fr. 1.50 al giorno per posteggi destinati a clienti e visitatori e a fr. 3.50 al giorno per posteggi destinati al personale.</p> <p>Occorre poi moltiplicare la tassa giornaliera per i giorni di esercizio; normalmente si considerano: 250 giorni per attività lavorative dal lunedì al venerdì 300 giorni di regola attività lavorative aperte 6 giorni su 7 360 giorni per attività lavorative sempre aperte.</p>	<p>Art. 35e cpv 1</p> <p>Art. 35e cpv 5</p>	<p>Art. 7</p>
<p>5.3 Siamo tassati a partire dal 1° posteggio o solo a partire dal 50esimo ? A partire dal 1° posteggio. Per i posteggi con meno di 100 posti auto è comunque applicabile una riduzione progressiva della tassa.</p>	<p>Art. 35e cpv 3</p>	
<p>5.4 I posteggi non utilizzati sono comunque tassati ? Posso pure beneficiare delle riduzioni secondo l'art 35f? Vi sono due possibilità per il proprietario del fondo.</p> <p>La prima possibilità è di rendere inaccessibili tali posteggi, lasciando invariata la licenza edilizia. In questo caso per tali posteggi non è riscossa alcuna tassa, poiché non sono in esercizio. Per l'assoggettamento o meno del fondo (limite di 50 posteggi) fa tuttavia stato il numero complessivo di posteggi autorizzati e non quelli utilizzati: ad es. se il proprietario dispone di 60 posteggi e ne sono utilizzati 40, è comunque assoggettato, ma la tassa è prelevata solo su quelli in esercizio. Qualora il fabbisogno di posteggi dovesse aumentare, potrà nuovamente utilizzarli annunciando in fase di dichiarazione la modifica dell'esercizio.</p> <p>L'altra possibilità è di notificarne la dismissione al Municipio, oltre che rendere durevolmente inaccessibili tali posteggi. Per la decisione di tassazione fa quindi stato il nuovo numero di posteggi. In questo caso sono applicabili anche le specifiche riduzioni e agevolazioni di tassa.</p>	<p>Art 35e cpv 5</p> <p>Art 35f</p>	<p>Art 8</p>
<p>5.5 Come è da considerare un posteggio parzialmente utilizzato da veicoli assoggettabili e da veicoli non assoggettabili a tassa? (ad esempio abitazione di notte e dipendenti di giorno)? In questo caso il posteggio è tassato per l'utilizzo diurno da parte dei dipendenti.</p>		
<p>5.6 Cosa significa la riduzione progressiva della tassa indicata nell'art 35e cpv 3? Se il numero complessivo di posteggi assoggettati è inferiore a 100 è calcolata una riduzione lineare della tassa per singolo posteggio pari ad un massimo del 15% per 50 posteggi fino a scalare allo 0% per 100 posteggi Esempi: 1) 100 posteggi per dipendenti = 100P x 3.50 fr./gg x 250 gg x 100% = Fr. 87'500.-- 2) 75 posteggi per dipendenti = 75P x 3.50 fr./gg x 250 gg x 92.5% = Fr. 60'703.-- 3) 50 posteggi per dipendenti = 50P x 3.50 fr./gg x 250 gg x 85% = Fr. 37'187.--</p>	<p>Art. 35e cpv 3</p>	

<p>5.7 Se un'azienda con attività piena durante 5 giorni la settimana, prevede anche un'attività ridotta il fine-settimana come vanno calcolati i giorni d'esercizio ?</p> <p>Per il calcolo della tassa va considerato l'esercizio effettivo dei posteggi. Anche il fine settimana va considerato, tenuto conto però di un'occupazione ridotta degli stessi. Ad es. se l'occupazione del posteggio è del 10% durante il sabato i giorni d'esercizio sono 255 (250 lunedì-venerdì + 10% x 50 sabato).</p>	<p>Art. 35e cpv 5</p>	
<p>6 Riduzione della tassa</p>	<p>Legge</p>	<p>Regolamento</p>
<p>6.1 Cosa fare per rendere durevolmente inaccessibile un posteggio?</p> <p>Il posteggio deve essere reso inutilizzabile per l'utente. Questo può essere ottenuto ad esempio tramite la posa di un ostacolo fisico che non può essere rimosso dallo stesso utente, oppure, nel caso di dismissione definitiva del posteggio tramite notifica, destinando la superficie ad altri utilizzi. Sta al proprietario stabilire la misura adatta e dimostrarne la reale efficacia e il suo rispetto.</p> <p>6.2 Abbiamo posteggi in esubero e desideriamo diminuirli. In futuro potremo nuovamente aumentare i posteggi?</p> <p>Il numero di posti auto necessari a scopi non residenziali è stabilito dal Regolamento cantonale posteggi privati (art. 51 a 62 RLst). Se in futuro l'azienda intenderà aumentare i propri posteggi, potrà farlo entro i limiti concessi dal citato regolamento.</p>	<p>Art. 35f cpv 2</p>	
<p>7 Posteggi abusivi</p>	<p>Legge</p>	<p>Regolamento</p>
<p>7.1 In caso di posteggi abusivi vengono imputati 360 giorni all'anno anche se l'utilizzo è minore?</p> <p>Si, fino alla loro rimozione o eventualmente alla loro autorizzazione in sanatoria, i posteggi privi di regolare licenza edilizia sono assoggettati ad importo sostitutivo di 360 giorni indipendentemente dal reale utilizzo.</p>	<p>Art. 35g cpv 2</p>	
<p>8 Procedura</p>	<p>Legge</p>	<p>Regolamento</p>
<p>8.1 Il proprietario è tenuto a trasmettere immediatamente all'autorità cantonale le notifiche di riduzione dei posteggi?</p> <p>La procedura di tassazione viene eseguita una volta l'anno. Nel caso di modifica nel corso dell'anno, al momento della dichiarazione annuale dovrà essere indicata la modifica e la data della stessa, in modo che la tassa venga calcolata correttamente pro rata temporis.</p>	<p>Art. 35l cpv 1 Art. 35h cpv 1</p>	<p>Art 11</p>